

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

DECRETO n. 3975 del 25 Novembre 2016

Oggetto: Domanda di concessione del contributo presentata ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. da **Portobuono s.r.l.** protocollo CR-39634-2015 del 03/08/2015. **Rigetto dell'istanza.**

Visto il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della Legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;

Viste:

- l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016, 36/2016, 42/2016 e 53/2016;
- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria - SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 83/2014, 5/2015, 02/2016, 35/2016, 47/2016 e 48/2016;
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i." e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015, 28/2015 e 32/2015;
- l'Ordinanza n. 76 del 3 luglio 2013 recante "Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi

complementari mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata";
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti nell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza nn. 84/2014, 64/2015 e 40/2016;
- l'Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e smi ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 70/2014 e 71/2014;
- l'Ordinanza n.8 del 23 febbraio 2015 recante "Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE"
- l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50;
- l'Ordinanza n. 30 dell' 11 Maggio 2016 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica, di supporto agli enti locali e di monitoraggio, informazione e trasparenza";

Viste altresì:

- la Convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2013 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2013/691);
- l'Atto integrativo sottoscritto in data 24 dicembre 2014 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2014/603);
- la Convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2013 tra il Commissario delegato e il Presidente di Ervet SpA;

Visto l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, destinati al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività e alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;

Preso atto della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinata con le modifiche introdotte dall'*addendum* 23 luglio 2013 e dall'*addendum* 16 maggio 2014.

Richiamato in particolare il paragrafo 9 delle "Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012", approvate con l'ordinanza n. 74/2012 e s.m.i., che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Richiamati in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 della sopra citata ordinanza 57/2012 e s.m.i, che prevede le seguenti tipologie di interventi finanziabili:
 - a) la riparazione con rafforzamento locale, il ripristino con miglioramento sismico degli immobili danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti, volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili per l'attività dell'impresa;
 - b) la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per l'attività dell'impresa, compresi impianti e macchinari, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

- c) la ricostituzione delle scorte connesse all'attività dell'impresa, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;
- d) la delocalizzazione ai sensi di quanto disposto all'art. 3 comma 1 lettera f e commi 12 e 13 bis del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva;
- e) i danni economici subiti dai prodotti, ai sensi di quanto disposto dal D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, art. 3, comma 1, lett. b-bis;
- l'articolo 2, comma 13 della sopra citata ordinanza 57/2012 e s.m.i., che, in relazione ai suddetti interventi, prevede le seguenti tipologie di contributo:
 - a) per gli interventi indicati al precedente comma 2, alle lettere a), b) c) e d) i contributi sono quelli previsti ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012, relativo Protocollo d'Intesa e successivo DPCM dell'8 febbraio 2013;
 - b) per gli interventi indicati alla lettere e), i contributi sono quelli previsti dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012;
 - c) per gli interventi indicati alle lettere c) e d) del precedente comma 2, i contributi di cui al punto 2 del presente comma sono integrati con quello previsto per l'abbattimento dei tassi di interesse all'art. 11 del D.L. n. 74/2012 e relativo D.M. 10 Agosto 2012;

Preso atto:

- che in data 03/08/2015 è stata validata sul sistema Sfinge la domanda protocollo CR-39634-2015 presentata da **Portobuono** s.r.l. con sede legale a Modena (MO), in Via Matteotti 230, cap 41039, partita Iva 01733210361; codice fiscale del legale rappresentante CMPDNL57L29I128A;
- che in data 23/10/2015 analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dall'ordinanza (art.3 comma 2 e art.10) sulla base della documentazione fornita in sede di presentazione della domanda, viste le criticità sopra esposte, non risultando soddisfatto l'art. 8 comma 1 dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii, la pratica in oggetto è stata ritenuta NON AMMISSIBILE FORMALMENTE;
- che in data 19/05/2016, preso atto delle motivazioni che hanno condotto alla non ammissibilità della domanda, come da comunicazione di esito formale negativo inoltrata al beneficiario in data 23/10/2015 (protocollo CR-50905); vista l'istanza di riammissione presentata dal beneficiario ai sensi dell'art.13bis dell'Ordinanza n. 15 del 21 marzo 2016, assunta al protocollo CR-24198 del 05/05/2016; Richiamato altresì l'art.13bis comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., così come modificata dall'Ordinanza n.15 del 21 marzo 2016; riconosciute le motivazioni addotte all'interno della richiesta di riammissione, la pratica è stata RIAMMESSA IN ISTRUTTORIA;
- che il Nucleo di valutazione, nella seduta del 28/07/2016, come risulta dal verbale CR/2016/41245 del 28/07/2016, conservato agli atti dal Responsabile della procedura istruttoria delle domande di concessione, ha valutato e discusso l'esito istruttorio predisposto da Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A - ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e s.m.i.;

- che il Nucleo di Valutazione ha espresso parere negativo sull'ammissibilità a contributo della domanda deliberando «*VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO SI PROPONE: SI PROPONE: 1) LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE A per le seguenti motivazioni: a) Insorgere di dubbi sull'utilizzo in quanto la documentazione fotografica non fornisce alcun elemento utile al fine di individuare la presenza di attrezzatura e/o strumentazione che possa essere messa in relazione con l'attività agricola stessa, e in più, il layout produttivo ante sisma non dà una corretta dimostrazione dell'utilizzo produttivo, in quanto sono presenti incongruenze dimensionali. (Fienile al 1° p) 2) LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE B per le seguenti motivazioni: a) La scheda AeDES n.38376 del 23/07/2012 non riconosce il nesso sismico dichiarando che l'immobile era in stato di abbandono e che i danni erano preesistenti all'evento sismico. Anche la documentazione fotografica allegata non fornisce alcun elemento utile al fine di individuare la presenza di attrezzatura e/o strumentazione che possa essere messa in relazione con l'attività agricola stessa. Il richiedente non può avvalersi della possibilità di ripresentazione della domanda prevista dall'art. 13 bis dell'Ord. 57/2012 e s.s.m.m. i.i.*»;
- che si è proceduto, attraverso il sistema Sfinge, all'invio della comunicazione di preavviso di rigetto, a firma del Responsabile Unico del Procedimento - R.U.P. (protocollo CR-46217-2016 del 31/08/2016), ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza che si intendono integralmente richiamati;

Dato atto:

- che il sopramenzionato preavviso di rigetto è stato rifiutato, protocollo CR-48029-2016 del 09/09/2016, contestualmente alla presentazione di osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- che, conseguentemente, si è reso necessario un supplemento d'istruttoria della domanda, svolto da Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012;
- che il Nucleo di Valutazione ha valutato e discusso il succitato supplemento d'istruttoria nella seduta del 28/09/2016, come risulta dal verbale protocollo CR/2016/51667 del 28/09/2016, conservato agli atti dal Responsabile della procedura istruttoria delle domande di concessione, ed ha definito l'esito istruttorio deliberando quanto riportato nella scheda "Riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera" ed allegata al presente atto;

Vista la scheda "Riepilogativa" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativa agli esiti dell'istruttoria;

Ritenuto di procedere con il non accoglimento dell'istanza

DECRETA

- di rigettare la richiesta di contributo sugli immobili per le motivazioni riportate in scheda "Riepilogativa" tabella "Riepilogo degli interventi proposti", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativa agli esiti dell'istruttoria, presentata da da **Portobuono** s.r.l. con

sede legale a Modena (MO), in Via Matteotti 230, cap 41039, partita Iva 01733210361; codice fiscale del legale rappresentante CMPDNL57L29I128A;

- di prendere atto dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di contributo sugli immobili contenuti nell'esito istruttorio allegato al preavviso di rigetto (protocollo CR-46217-2016 del 31/08/2016) e nell'esito di supplemento istruttorio (protocollo CR-51719-2016) presentato al Nucleo di Valutazione del 28/09/2016, come risulta dal verbale protocollo CR/2016/51667 del 28/09/2016, che si intendono integralmente richiamati;
- di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema Sfinge al soggetto richiedente i contributi, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato al termine di 120 giorni.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

SCHEDA RIEPILOGATIVA

CR-39634-2015_ PORTOBUONO SRL

Riepilogo degli interventi richiesti CR-39634-2015:

ID. IMMOBILE	COMUNE	FOGLIO	P.LLASUB	Riferimento tabellare livello di danno	SUP richiesta a contributo (mq) -ante -post	INDENNIZZO ASSICURATIVO	INTERVENTO RICHIESTO
n.1	Bomporto	23	25-1,2	TAB. B - lettera C) livello operativo E3	Ante: -293,89 Post: -288,31	€ 0,00	€ 160.417,43 (c.intervento variante)
n.2	Bomporto	23	26	TAB. B - lettera C) livello operativo E3	Ante: -44,90 Post: -44,90	€ 0,00	€ 48.828,75 (c.convenzionale)
TOTALE AL LORDO IVA 22%							€ 209.246,18

TABELLA Riepilogo degli interventi proposti:

ID. IMMOBILE come da domanda	SUP ammessa (mq) -ante -post	DESTINAZIONE D'USO	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo CONVENZIONALE al netto di IVA	Costo INTERVENTO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA
		Tipologia di intervento				CONTRIBUTO CONCESSO al lordo di 22% IVA forfettaria (se richiesta)
n.1	Ante: -0,00 Post: -0,00	Deposito/abitazione	NV*	NV*	NV*	€ 0,00
		Riparazione con rafforzamento locale e ripristino con miglioramento sismico (in domanda demolizione e eventuale ricostruzione)				€ 0,00
n.2	Ante: -0,00 Post: -0,00	Deposito	NV*	NV*	NV*	€ 0,00
		Demolizione e ricostruzione				€ 0,00

*Non valutato in quanto sussistono motivi di non ammissibilità

PROPOSTA DI DELIBERA:

-VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
-VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL RICHIEDENTE IN FASE DI CONTRODEDUZIONI CHE SI RIPORTANO BREVEMENTE:

a) Le conclusioni di non ammissibilità sono contraddittorie e non sostenute da fondate motivazioni

b. immobile 1) (abitazione e deposito) nell'atto notificato viene riconosciuta la consistenza del parco macchine e l'assegnazione del carburante e si contesta

b.1) l'insorgere dei dubbi dichiarati in esito istruttorio dovuti alla documentazione fotografica che non fornisce alcun elemento utile al fine di individuare presenza dell'attività produttiva.

b.2) l'incongruenza dimensionale dichiarata in esito istruttorio.

c. Immobile 2) (deposito) la scheda Aedes riporta inesattezze, incongruenze e errori materiali

Entrambi gli immobili sono stati sempre utilizzati e oggetto di continua manutenzione. (opere interne realizzate tra il 1991/1993

NON RECEPITE IN QUANTO:

a) Le conclusioni di non ammissibilità sono basate su fondate motivazioni, tra le quali la documentazione fotografica effettuata durante il sopralluogo dei Vigili del Fuoco a luglio 2012 e le incongruenze non chiarite tra il parere dei tecnici del Servizio geologico, sismico e dei suoli a seguito del sopralluogo effettuato il 13/11/2015, scheda Aedes e ordinanze di sgombrò dell'immobile 1 (F23, p.la 25)

b. Immobile 1) (abitazione e deposito F23, p.la 25, sub5). In riferimento alla pag. 9 dell'atto notificato in cui si riconosce la consistenza del parco macchine agricole dell'azienda e l'assegnazione del carburante, si ricorda che l'azienda in questione esercita la sua attività, come da Iscrizione Anagrafe Agricola, tra Bomporto e Modena, per una superficie complessiva di 94.3355 HA. L'esistenza dell'attività aziendale non è indicativo che gli immobili in oggetto siano strumentali all'attività.

(b.1) Dall'analisi della documentazione fotografica, seppur di immobili soggetti a evento sismico non si ha evidenza di attrezzatura legata all'attività agricola ma di tutt'altro tipo di oggetti, quali armadi, rete di letti, tavoli, porte, ecc.

-Per quanto riguarda la parte adibita ad abitazione il tecnico, pur allegando utenze Enel e raccomandata INPS dichiara in perizia (variante) *che l'intervento di restauro e risanamento conservativo si limiterà solamente all'unità strutturale 2 dichiarata inagibile.* Pertanto la parte dell'immobile in questione, con la nuova variante, non rientra a domanda di contributo.

b.2) Non influenti ai fini del presente esito istruttorio

c. Immobile 2) Non accoglibile in quanto la scheda Aedes riporta che l'immobile era abbandonato, senza occupanti e con danni preesistenti al sisma. Anche la documentazione fotografica attesta l'assenza di attività produttiva.

SI PROPONE:

1) LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE A per le seguenti motivazioni:

a) In quanto la documentazione fotografica non fornisce alcun elemento utile al fine di individuare la presenza di attrezzatura e/o strumentazione che possa essere messa in relazione con l'attività agricola stessa, e in più, sussistono incongruenze tra quanto dichiarato dai tecnici del Servizio geologico, sismico e dei suoli a seguito del sopralluogo effettuato il 13/11/2015, sopralluogo Vigili del Fuoco e ordinanze di sgombrò dell'immobile

2) LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE B per le seguenti motivazioni:

a) La scheda AeDES n.38376 del 23/07/2012 non riconosce il nesso sismico dichiarando che l'immobile era in stato di abbandono e che i danni erano preesistenti all'evento sismico. Anche la documentazione fotografica allegata non fornisce alcun elemento utile al fine di individuare la presenza di attrezzatura e/o strumentazione che possa essere messa in relazione con l'attività agricola stessa.

